

(N. 147-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE AMADEO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

e col Ministro dei Trasporti

NELLA SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1953

Comunicata alla Presidenza il 1° dicembre 1953

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra il 10 gennaio 1952:

Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere delle merci trasportate per ferrovia;

Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere dei viaggiatori e dei bagagli trasportati per ferrovia.

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — La relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge n. 147 recante ratifica ed esecuzione delle convenzioni internazionali firmate a Ginevra il 10 gennaio 1952, ne espone in forma breve ma esauriente il contenuto e lo scopo. Lo scopo è quello di facilitare il transito internazionale (persone e cose) semplificando le modalità di controllo (doganale, di polizia, di divise ecc.) in modo da ridurre al minimo le soste dei treni nelle stazioni di frontiera.

La Convenzione per il transito delle persone e dei bagagli consta di 17 articoli distribuiti in cinque titoli. Col primo titolo (articoli 1-8) sono disciplinati la creazione e il funzionamento di stazioni di frontiera a controlli nazionali giustapposti, in modo che i controlli previsti dalla legislazione dei due paesi limitrofi per l'entrata e l'uscita dei viaggiatori e dei bagagli possano essere effettuati congiuntamente in una sola località. Col secondo titolo (articolo 9) vengono disciplinati i controlli di polizia e di dogana da effettuarsi durante la marcia dei treni internazionali, in tutti i casi in cui simili controlli siano possibili. Il titolo terzo (articolo 10) estende le facilitazioni ai bagagli registrati e ai colli trasportati in transito sui treni internazionali viaggiatori, mediante disposizioni speciali. Il titolo quarto (articolo 11) estende ai viaggiatori per ferrovia le tolleranze doganali accordate a chi varca la frontiera con altri mezzi di trasporto, disponendo inoltre che eventuali difficoltà o contestazioni nei confronti di un piccolo numero di viaggiatori non debbano causare ri-

tardo al treno. Il titolo quinto (articoli 12-17) comprende alcune clausole finali sull'entrata in vigore della Convenzione, la sua validità, sul modo di dirimere controversie sulla sua interpretazione o applicazione, e su quello di apportarvi modifiche.

La seconda Convenzione riguarda le merci; si compone anch'essa di 17 articoli, distribuiti in quattro titoli; e, per quanto concerne la istituzione e il funzionamento di stazioni di frontiera a controlli nazionali coordinati, ricalca il testo della precedente, mentre per il regime di transito internazionale prevede la adozione di un formulario tipo di dichiarazione doganale. Il controllo sulle banchine o lungo i binari, gli orari di lavoro degli agenti delle amministrazioni interessate e gli orari dei treni formano oggetto di disposizioni particolari. Le clausole finali (articoli 12-17) sono identiche alle surriferite della prima Convenzione. In entrambi i testi si prevede, per questioni di dettaglio, la integrazione mediante accordi bilaterali supplementari tra gli Stati.

Il disegno di legge è stato esaminato anche dalla Commissione 7^a, che ha espresso parere favorevole. L'opportunità di facilitare i transiti internazionali semplificando le operazioni di controllo e riducendo le soste dei convogli è universalmente riconosciuta; la Commissione si è pertanto manifestata unanime per porvi, onorevoli colleghi, l'approvazione del disegno di legge.

AMADEO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra il 10 gennaio 1952:

Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere delle merci trasportate per ferrovia;

Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere dei viaggiatori e dei bagagli trasportati per ferrovia.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.